

CITTA' DI RAGUSA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N° <u>13</u>	OGGETTO: Lavori di completamento del maneggio coperto di c.da Selvaggio – Risoluzione del contratto di prestazione d'opera, di cui alla delibera di G.M. n. 1025 del 25/09/2001 ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei confronti dell'ing. Carmelo Piccitto e dell'ing. Giovanni Dimartino
Data <u>01 FEB. 2008</u>	

Dimostrazione e della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2008... Competenze Res. loci Capitolo 1104 art. 2

spese per Mater. Treni, manut. e manutenzione, provv. elettr. ecc...

Funz. 6 Serv. 2 Interv. 1

Addi _____

Il Ragioniere Capo

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o Responsabile Del Servizio

Ragusa li _____

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile Di Ragioneria

Ragusa li 03.01.2008

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 08/06/1990, n. 142 recepito dalla L.R. n. 48/91

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Ragusa li _____

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità,

Atto di impegno e di partec. (Allegato: atto 507/07 e 588/08) Il Segretario Generale

Ragusa li 31.1.08



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Premesso :

- che con deliberazione Giunta Municipale n. 1025 del 25/09/2001 e successivo disciplinare d'incarico rep. n° 22 del 11/12/2001 è stata affidato all'ing. Piccitto Carmelo e ing. Dimartino Giovanni l'incarico di eseguire la progettazione e direzione dei lavori di "Copertura del campo prova, l'illuminazione del campo ostacoli e l'adeguamento alle norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ad ostacoli in c.da Selvaggio "
- che con determinazione dirigenziale n° 2579 del 06/12/2004 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai tecnici incaricati e che successivamente all'espletamento della gara per la individuazione della ditta esecutrice, è stato stipulato contratto d'appalto rep. n° 29691 del 23/11/2005, sottoscritto dall'impresa I.CO.B. s.p.a. con sede in Catania, via Giovanni Agnelli n° 2 cod. fisc. n° 00131310872 capo gruppo dell'associazione temporanea con l'impresa COESI Costruzioni generali s.r.l. con sede in Catania in Corso Italia n° 85 cod. fisc. n° 03533200873;
- che con verbale del 13/06/2006 la direzione lavori procedeva alla formale consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- che nel corso dei lavori, la D.L. ha ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto appaltato senza averne ottenuta regolare autorizzazione e per le quali opere, non autorizzate, veniva richiesta impropriamente liquidazione di S.A.L. che il R.U.P. non disponeva non sottoscrivendo il relativo certificato di liquidazione e per il quale l'impresa esecutrice ha formulato le proprie riserve sugli atti contabili;
- che i direttori dei lavori, pur in assenza di autorizzazione, hanno predisposta una variante, riguardante le opere eseguite e non autorizzate ed altri lavori che stravolgoni le previsioni del progetto appaltato, ma che in ogni caso non è approvabile perché in contrasto con l'art. 25 della legge 109/94 comma 1° e 3°, superando il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, per il quale la ditta esecutrice dei lavori ha già comunicato alla stazione appaltante la sua pretesa al riconoscimento dell'equo compenso di cui al 6° comma dell'art. 10 del D.M. 19/04/2000 n° 145 con aggravio di spesa per l'ente;
- che il R.U.P. ha più volte invitato la direzione lavori a voler predisporre gli atti necessari per procedere alla liquidazione dei lavori svolti dall'impresa esecutrice, nel rispetto delle previsioni del progetto appaltato, delle opere eseguite regolarmente e quindi procedere alla conclusione dell'appalto ed il collaudo finale delle opere appaltate;
- che le disposizioni più volte richieste ed ordinate fino ad arrivare alla diffida notificata alla D.L. in data 13/11/2007 con Racc. R.R., non hanno avuto alcuna esecuzione e riscontro;
- che il perdurare dell'inadempimento causato dalla D.L., che ha comportato un blocco dell'attività che impedisce la conclusione dei lavori ed il collaudo dei lavori eseguiti, sarà certamente una delle cause per cui l'impresa appaltatrice dei lavori avrà titolo per chiedere il risarcimento di danni;
- che il danno causato sarà da valutare anche in relazione al notevole ritardo che si sta accumulando per la consegna dell'opera finita alla società ippica che gestisce l'impianto sportivo;
- Che la diffida prot. n° 85980 del 09/11/2007 trasmessa con Racc. A.R. ricevuta dall'ing. Carmelo Piccitto il 13/11/2007 e dall'ing. Giovanni Dimartino il 13/11/2007 è stata disattesa in quanto nel termine assegnato i due professionisti non hanno proceduto a quanto ordinato, continuando nell'inadempimento che aveva contrassegnato il loro comportamento per cui decorso infruttuosamente il termine previsto nella diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto di prestazione d'opera è risolto per cui è necessario che la G.M. ne prenda atto;

Per tutto quanto sopra esposto si propone di prendere atto della avventa risoluzione dell'incarico di direttore dei lavori all'ing. Piccitto Carmelo ed all'ing. Dimartino Giovanni per grave inadempienza nell'espletamento dell'incarico ricevuto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Arch. Coletti Giorgio

IL SINDACO

Vista la proposta del R.U.P. arch. Colosi Giorgio Dirigente del settore VIII riportata a fianco;
Visto la legge 109/94 coordinata con le norme della legge regionale n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e successive motivazioni;
Visto il regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554 e l'art. 1454 c.c.;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di Legittimità espresso dal Segretario Generale nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
Visto l'art. 41 della L.R. 26/^93, che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;
Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopraccitato art. 15 della L.R. 44/T91, per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;
Visto l'art. 17 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 07/02;
Vista la circolare Assessorato Regionale EE.LL. n. 15 del 31.10.2002 pubblicata nella GURS del 08.11.2002;
Visto il D.L.vo 494/^96 come modificato ed integrato con D.L.vo n. 528 del 19.11.1999;
Vista la l.r. 61/81 e la L.R. 31/90

DETERMINA

1. Prendere atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, di cui alla deliberazione Giunta Municipale n. 1025 del 25/09/2001 e successivo disciplinare d'incarico rep. n° 22 del 11/12/2001 nei confronti dell'ing. Piccitto Carmelo e dell'ing. Dimartino Giovanni;
2. Dare mandato al dirigente del settore VIII di attuare le procedure di affidamento di incarico per la D.L. relativa al completamento dei lavori di "Copertura del campo prova, l'illuminazione del campo ostacoli e l'adeguamento alle norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ad ostacoli in c.da Selvaggio " e di redigere tutti gli atti finali ad esso connesso e consequenziali compreso la predisposizione dell'ultimo SAL all'impresa appaltatrice e determinare e quantificare i danni subiti dal Comune per il ritardo causato al fine della successiva azione di risarcimento nei confronti dei professionisti


IL SINDACO
Nello D'Innata

Pense in seguito:

1. *diffida prot. n° 85980 del 09/11/2007 con allegati in essa riportate e ricevute A.R. notificate il 13 XI 2007 a entrambi i professionisti;*
2. *disciplinare per il conferimento dell'incarico sottoscritto in data 11/12/2001 rep.n° 22*
3. *Note 01.12.2007 assunte al prot. n° 93787 del 05.12.2007
Tessitura delle D.L. in risposta alle note prot. n° 85980
del 09.11.2007.*

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo
Pretorio il 05 FEB. 2008 fino al 19 FEB. 2008 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 05 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
..... (Tagliarini Sergio)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al
Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li 05 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
..... (Dott.ssa G. Addamo)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05 FEB. 2008 al 19 FEB. 2008

Ragusa, li 20 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
..... (Tagliarini Sergio)

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05 FEB. 2008 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05 FEB. 2008 .. senza opposizione.

Ragusa, li 20 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

..... (Dott.ssa Nunziuccipinti)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

109

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781 – Fax 0932 220004
- E-mail g.colosj@comune.ragusa.it

Prot. n. 85980

Ragusa, 09/11/2007

OGGETTO: Lavori di "Completamento del maneggio coperto di c.da selvaggio"

RACCOMANDATA R.R.

All'ing. Carmelo Piccitto
via Risorgimento N° 51
97100 **RAGUSA**

All'ing. Giovanni Di Martino
VIA Maqueda n° 33
97100 **RAGUSA**

e. p.c. Al sig. Sindaco
S E D E

All'arch. Salvatore Longobardo coord. sicur.
via Marangio n° 178
97019 **VITTORIA (RG)**

A.T.I. capo gruppo I.CO.B. s.p.a. e la mandante
COESI Costruzioni Generali s.p.a.
Via Agnelli n° 2
95121 **CATANIA**

Al Direttore Generale dott. Giuseppe Salerno
S E D E

Al Segretario Generale Dott. Gaspare Nicotri
S E D E

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
Via Leonardo Da Vinci n° 161
90145 **PALERMO**

Si riscontra la nota del 12/10/2007 (prot. Agli atti del comune n° 78798 del 17/10/2007) a firma dei tecnici ing. Giovanni Dimartino e ing. Carmelo Piccitto in merito all'incarico di progettazione e direzione lavori di cui all'oggetto, facendo presente che, nel dettagliato informativo sull'argomento, è stato già rimesso a suo tempo all'attenzione della Amministrazione con nota n° 57184 del 23/07/2007 che ad ogni buon fine si allega (allegato 1)

Il tono, e i contenuti della nota, sono del tutto inopportuni non rispondenti alla realtà dei fatti e delle circostanze e comunque prive di ogni riscontro normativo che regola l'attività sui LL.PP.

La nota della D.L., cui si risponde, parte con una cronistoria che risale sin dall'epoca cui è stato affidato ai professionisti l'incarico di predisporre gli atti del progetto necessari per l'acquisizione del mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. e cioè dal 11/12/2001 allorché, con apposito disciplinare, fu sottoscritto l'incarico per la prestazione professionale inherente la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Completamento del maneggio coperto di c.da selvaggio dell'importo di £ 1.400.000.000"

In prima analisi occorre evidenziare che nel fascicolo esiste una lunga e puntuale corrispondenza inherente alle richieste che si sono succedute dai vari responsabili del procedimento (arch. Bellina Salvatore, ing. Pluchino Giorgio, ing. Bonomo Vincenzo) che hanno man mano trattato la pratica con i progettisti senza mai riuscire ad ottenere la progettazione esecutiva richiesta.

Il sottoscritto arch. Giorgio Colosi fu nominato R.U.P. per il lavoro del maneggio con determina sindacale n° 218 del 27/11/2003 e già in data 29/01/2004, esaminata la documentazione prodotta dai progettisti incaricati, disponeva una riunione di servizio con i tecnici incaricati di eseguire la progettazione per chiarire in quella sede gli adempimenti che dovevano ancora essere eseguiti per procedere alla definitiva validazione ed approvazione del progetto loro affidato. In quella sede fu redatto apposito verbale in cui venivano elencati ben 11 adempimenti da eseguirsi da parte dei tecnici incaricati della progettazione (allegato 2)

I progetto veniva validato in data 02/12/2004, dopo l'acquisizione degli elaborati e dei pareri previsti dalla vigente normativa sui LL.PP. (allegato 3)

E' necessario evidenziare che il progetto approvato prevedeva la costruzione di *un campo coperto più largo dell'attuale maneggio che doveva di conseguenza essere utilizzato come campo prova oltre che come campo da lavoro per tutti i giorni*. La mancanza in progetto del corpo giuria e la dichiarazione dello stesso progettista fornita alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il parere di competenza, che non veniva prevista al momento la presenza di pubblico, avvalora la circostanza che, le opere progettate, non erano finalizzate alla realizzazione di un campo di gara ma ad un campo prova da lavoro per tutti i giorni e che solo successivamente, poteva essere approvato, ove l'Amministrazione ne avesse avuto l'esigenza, un progetto più ampio previa acquisizione di adeguato finanziamento.

Ciò premesso risulta inequivocabile che, la progettazione in attuazione del disciplinare d'incarico, era finalizzata ad un campo prova per il quale era stato richiesto e poi ottenuto, dalla Cassa DD.PP., apposito finanziamento per la sua realizzazione.

Il progetto poi venne regolarmente appaltato da parte dell'associazione verticale tra le imprese I.CO.B. s.p.a. mandataria e la COESI Costruzione Generali mandante, che subito dopo avere sottoscritto il

contratto d'appalto, iniziarono a sollevare dubbi sulla stabilità della copertura prevista in elementi prefabbricati Eurofly per i quali ne sconsigliavano la realizzazione.

E' da rilevare che l'impresa appaltatrice dei lavori prima della sottoscrizione del contratto d'appalto ha dichiarato di ben conoscere il progetto e i luoghi su cui si dovevano eseguire le lavorazioni per cui se riteneva che le previsioni progettuali i prezzi e quant'altro non erano corrispondenti alle sue aspettative, poteva benissimo rinunciare all'appalto e consentire al altra ditta di aggiudicarsi il lavoro per il quale aveva concorso.

La circostanza rappresentata era tale da indurre il R.U.P. ad avviare un procedimento istruttorio interessando i progettisti incaricati e l'ufficio del Genio Civile di Ragusa, che aveva rilasciato l'autorizzazione prevista per l'esecuzione delle opere strutturali ai sensi dell'art. 18 della legge 64/74 ad esprimersi in merito alle contestazioni sollevate. L'esame istruttorio dell'ufficio del Genio Civile di Ragusa è stato piuttosto lungo e, nelle more della sua definizione l'autorità anzidetta, sospendeva l'autorizzazione rilasciata per la realizzazione delle opere strutturali. L'iter procedurale dell'ufficio del Genio Civile si dilungava anche per il lasso di tempo occorso agli stessi progettisti per fornire tutti i chiarimenti che furono richiesti da parte dell'ing. Capo del Genio Civile. Per cui in un primo tempo, visto il perdurare dell'istruttoria della documentazione presentata da parte dei progettisti e dell'impresa I.CO.B. a sostegno delle loro tesi distinte e contrapposte sulla stabilità o meno dell'intera struttura progettata, l'ufficio del Genio Civile autorizzava solo parzialmente l'esecuzione dei lavori ovvero soltanto delle strutture portanti in fondazione ed in elevazione, riservandosi di esprimersi sulla stabilità delle travi tipo Eurofly in un secondo momento.

In questa ipotesi di lavoro il R.U.P., cautelativamente, non ha inteso procedere alla consegna dei lavori per la non esecutività dell'intero progetto; l'autorizzazione del Genio Civile avrebbe potuto comportare la sostituzione o l'integrazione di elementi strutturali che potevano ingenerare la necessità di introdurre modifiche sostanziali al progetto appaltato con conseguenza di aggravio dei costi che potevano rendere l'appalto approvato non più valido e rinegoziabile da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, da cui la possibile necessità di dover procedere alla rescissione del contratto d'appalto firmato e quindi procedere con nuovo affidamento.

Tutto questo non fu più necessario in quanto l'ufficio del Genio Civile rilasciava infine l'autorizzazione confermando quella precedentemente emessa, sia pure condizionando l'esecuzione della trave Eurofly alla realizzazione di alcuni tiranti in sommità per favorirne la continuità degli effetti che, da una valutazione eseguita dallo stesso progettista, incideva complessivamente per una somma di € 3.000 circa, somma che trovava copertura nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante alla voce imprevisti.

Sulla scorta della nuova documentazione prodotta, il R.U.P. predisponiva apposita nota con la quale veniva autorizzata la D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori all'impresa esecutrice la quale, evidenziando il lungo lasso di tempo trascorso, chiedeva la rescissione del contratto per il decorso del termine di giorni 45 dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

In tale circostanza il R.U.P. valutava come inopportuna la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice per ovvi motivi, sia perché il ritardo registratosi non era dovuto a colpa della stazione appaltante ma come sopra relazionato ad un problema di verifica della stabilità delle strutture portanti dell'immobile in progetto poi rivelatosi del tutto infondato per effetto dell'avvenuta conferma dell'autorizzazione del Genio Civile Di Ragusa (eccezione questa avanzata dalla stessa impresa appaltatrice)

, sia perché la richiesta di rescissione del contratto era pervenuta pochi giorni prima della consegna lavori. La somma che avrebbe dovuto essere corrisposta all'impresa doveva essere calcolata sulla produzione media di cui al programma dei lavori e su questa applicare la quota pari al 10% quale mancato utile dell'impresa. In poche parole poche centinaia di euro! Infatti l'impresa decise di procedere alla consegna formale dei lavori avvenuta in data 13/06/2006.

Nel verbale di consegna a cui presenziò il rappresentante legale della I.CO.B. ing. Mariano Incarbone capo gruppo dell'A.T.I. con la COESI costruzioni mandante, procedeva alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e evidenziando i seguenti punti : “.....

1. *Che l'impresa aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni correlati al ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo che va dal 03/05/2006 alla data del 13/06/2006;*
2. *Che l'impresa rileva che la trave prefabbricata prevista in progetto denominata Eurofly così come autorizzata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa non esiste più in commercio. La trave rispondente alle caratteristiche di quella luce di copertura è più onerosa della sopracitata pertanto si richiede un adeguamento del prezzo anche in considerazione delle ultime verifiche richieste dal Genio Civile di Ragusa*
3. *Che le nuove norme sulla bonifica dell'amianto hanno fatto sì che le procedure di bonifica compreso il trasporto alla discarica più vicina sono notevolmente più onerose e quindi il prezzo formulato in progetto e da noi valutato in sede di offerta risulta più remunerativo per garantire tutto il processo di smaltimento così come per legge.”*

Ovviamente le osservazioni fatte dall'impresa nel verbale di consegna dei lavori, sono state oggetto di valutazione interne da parte del R.U.P. con riferimento alla normativa sui LL.PP.

In primo luogo occorre puntualizzare che l'impresa ha partecipato ad un appalto pubblico in cui erano noti gli elaborati di progetto, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, i calcoli strutturali e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Inoltre dopo l'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa esecutrice dei lavori, in adempimento a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 71 del D.P.R. 554/99, ha sottoscritto apposita dichiarazione in ordine alla esecutività delle previsioni del progetto appaltato e della disponibilità dei luoghi.

Per quanto riguarda la prima richiesta già si è avuto modo di stimare l'eventuale danno da sostenere come risarcimento ammontante a poche centinaia di euro ma solo nel caso che queste siano dovute, per quanto riguarda il secondo punto invece, è da ricordare che i progettisti, più volte interpellati dallo scrivente hanno sempre confermato sia nel progetto iniziale prima ma anche successivamente, che la trave tipo Eurofly non viene commercializzata ma semplicemente realizzata in loco da e che a Ragusa esistono le maestranze necessarie per la sua realizzazione tenuto conto che l'impresa poteva- doveva anche realizzarla in proprio. Inoltre, il sottoscritto ha verificato attraverso una ricerca sulla rete Internet, che tale profilato Eurofly è effettivamente realizzato anche a Ragusa da ditta appositamente specializzata nel settore.

Sul terzo aspetto non risulta che sia intervenuta, dopo l'appalto, una nuova disposizione di legge, che abbia comportato un aggravio dei costi di bonifica dell'amianto. Quindi quanto dichiarato dall'impresa sulla impossibilità di eseguire quanto richiesto in progetto, appare pretestuoso ed inopportuno!

Fatte le superiori osservazioni la D.L., decorsi cinque mesi dalla consegna dei lavori, presentò a questa amministrazione in data 23/11/2006 prot. N° 2684 proposta di 1^a variante ove veniva prevista la sostituzione della trave tipo Eurofly con altro profilato tipo Variant aumentando il prezzo del progetto appaltato da € 79,65/mq a € 97,60/mq con una differenza di € 17,95/mq che supera il limite del 1/5 d'obbligo. Nella proposta di variante inoltre non viene più previsto il conferimento a discarica dell'amianto della copertura esistente del campo prova coperto, ritenuto dalla D.L. non più pericoloso per cui, i maggiori costi dovuti dalla variazione della copertura, potevano essere sostenuti con le somme destinate, nel progetto originario, alla bonifica dell'amianto, omettendo di avvalersi di adeguata analisi di verifica da eseguirsi da parte di laboratori specializzati al tal fine. In questo modo la D.L. intendeva coprire i maggiori costi della previsione di un nuovo profilato della trave di copertura tipo variant per il quale la direzione lavori aveva calcolato una spesa di € 220.196,34 a fronte di una spesa iniziale di € 179.699,16 con una differenza complessiva di € 40.497,18 con la mancata esecuzione di bonifica dell'amianto (circa 40.000 euro).

In tale ipotesi, la proposta progettuale della variante presentata da parte della D.L., avrebbe dovuto essere approvata da parte della stazione appaltante. Venne allora iniziata la fase istruttoria e nelle more della definizione dell'ottenimento dei pareri e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente finalizzati ad una verifica preliminare in ordine alla possibilità di procedere all'approvazione amm.va della proposta di variante, la D.L. senza attendere l'esito dell'istruttoria della prima proposta, in data 08/03/2007 prot n° 16957 avanzò una ulteriore proposta di variante in cui veniva riconfermata la sostituzione della trave tipo Eurofly prevedendo anche la realizzazione di un insieme sistematico di opere che comportavano ben n° 67 nuovi prezzi con un aggravio dei costi delle opere che complessivamente avrebbe ammontato ad una maggiore spesa di € 125.123,51.

Le opere aggiuntive proposte tendevano al completamento delle tribune per il pubblico con scala d'accesso , alla realizzazione del corpo giuria che nel progetto appaltato non era stato previsto, alla previsione degli impianti d'illuminazione della struttura, la chiusura delle finestre con policarbonato, il tutto utilizzando la somma del ribasso d'asta del 26,55% pari ad € 125.120,45 offerto dall'impresa esecutrice in fase di gara e parte delle somme a disposizione del progetto originario estendendo, in buona sostanza, la natura dell'incarico e la modifica sostanziale del progetto appaltato.

Anche per questa proposta di variante il R.U.P. ha esteso la fase istruttoria richiedendo, in via esplorativa, i relativi pareri e N.O. ai fini della valutazione finale di ammissibilità o meno della proposta di variante pervenuta.

Successivamente la D.L. presentava ancora, senza attendere l'istruttoria della proposte di variante già presentate, una terza proposta di variante apportando delle correzioni alle opere precedentemente progettate.

Pervenne anche la richiesta di liquidazione del 2° sal (il primo era già stato regolarmente liquidato) in cui veniva già contabilizzata la realizzazione della trave di copertura del tipo variant oggetto della prima proposta di variante non ancora approvata da parte della stazione appaltante contabilizzando la realizzazione del lavoro eseguito utilizzando il nuovo prezzo di € 97,60 al mq al posto di quello precedente di € 79,65 al mq che non poteva essere accettato, sia perché determinava un incremento arbitrario del costo della sola trave di copertura per un importo di circa € 40.000,00 sia perché, tale incremento, avrebbe inciso oltre il limite del 1/5 d'obbligo.

La liquidazione del 2° sal non venne eseguita da parte del R.U.P. per le seguenti motivazioni:

1. In primo luogo non risulta condivisibile la circostanza lamentata dall'impresa esecutrice, poi sostenuta dalla D.L., circa la non reperibilità sul mercato del profilato tipo Eurofly perché tale profilato non viene acquistato ma realizzato in loco o in proprio da parte dell'impresa esecutrice dei lavori che per l'appunto ha partecipato alla gara d'appalto avendo il requisito richiesto per l'esecuzione dei lavori e perché nella eventualità ricorrente poteva benissimo rivolgersi alle maestranze locali per il subappalto dei lavori in quanto anche a Ragusa esistono le maestranze adeguate;
2. L'impresa appaltatrice poteva richiedere autonomamente apposita variante al tipo di copertura su conforme parere della stazione appaltante, ma questa ipotesi poteva essere percorribile soltanto nell'ambito della somma prevista nel progetto e non aumentando l'importo dei lavori e superando già il 1/5 d'obbligo solo con la modifica apportata alla trave di copertura;
3. Non era chiaro come lo stesso progettista che nella prima fase della progettazione abbia presentato un progetto che di per se è uno stralcio funzionale del programma generale in cui si inquadra l'intero intervento e poi, a giudizio dello stesso, le opere eseguite in conformità al progetto sono diventate pericolose e non più funzionali per la struttura realizzata, in realtà si mirava probabilmente alla realizzazione di un campo gara e non più alla realizzazione di un campo prova;
4. Le varianti presentate, per la loro natura e consistenza, non possono essere eseguite direttamente dalla D.L. ma occorre che siano preventivamente autorizzate dal R.U.P. ed approvate dalla stazione appaltante, per cui trova applicazione 11° comma dell'art. 134 del D.P.R.554/99 che prevede la responsabilità della D.L. per aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne ottenuto la regolare autorizzazione;
5. Per quanto riguarda poi la mancata comunicazione da parte del R.U.P. riguardo alle proposte di variante presentata, si evidenzia invece che già in data 26/03/2007 con nota raccomandata (allegato 3) inviata alla D.L. e all'impresa esecutrice dei lavori, L'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore comunale al ramo nonché il R.U.P. rigettavano le varianti presentate e richiedevano tra le altre cose una apposita relazione sulle opere eseguite per valutarne l'eventuale l'ammissibilità nei termini previsti dall'art. 25 della legge 109/94;
6. Successivamente il R.U.P. con nota del 12/04/07 (allegato 4) nel riscontrare la nota della D.L. del 10/04/07 evidenziava che la documentazione presentata dopo le richieste formulate da questa amministrazione del 26/03/2007, era incongruente e non conteneva quanto richiesto in precedenza, e nel ribadirne i contenuti reiterava la richiesta della documentazione già in precedenza elencata;
7. L'assenza di ogni ulteriore adempimento richiesto comportava l'emissione dell'ordine di servizio n° 1 del 16/05/2007 con il quale si voleva accertare e verificare sul posto lo stato d'avanzamento dei lavori e l'iter amministrativo conseguente per la conclusione dei lavori;
8. Con determina sindacale del 02/05/2001 n° 58 viene disposta la sostituzione del R.U.P. che passa all'ing. Michele Scarpulla dirigente del settore LL.PP. al quale vengono effettuate le consegne (allegato n° 5) in quanto l'attività primaria svolta dal R.U.P. arch. Colosi riguarda la Dirigenza del

settore Centri Storici. Successivamente con Det. Sind. n° 138 del 25/07/2007 viene nominato R.U.P. nuovamente l'arch. Giorgio Colosi, per assicurare la continuità amm.va, ;

9. Ovviamente la ripresa in carico del procedimento iniziò con la nota n° 58318 del 26/07/2007 con la quale veniva comunicato alla D.L. che l'arch. Colosi Giorgio era stato nuovamente incaricato ad assumere la funzione di R.U.P. Nella stessa nota si evidenzia la circostanza che il 2° sal, presentato dalla D.L., erà già stato rigettato con le precedenti comunicazioni per avere inserito in contabilità opere che seppure concordate tra impresa appaltata e D.L. (trave tipo variant con maggiore incidenza dei costi), non sono mai state assentite dal R.U.P. ne' approvate dalla Stazione appaltante per cui veniva assegnato un termine perentorio di giorni 10 per ripresentare il 2° sal conteggiando i lavori con i prezzi approvati con il progetto appaltato. Veniva assegnato altresì un ulteriore termine di giorni 20 per eseguire il certificato di fine lavori e procedere alla predisposizione degli atti finali conteggiando tutti i lavori eseguiti, essendo decorsi i termini entro cui l'opera doveva essere eseguita.

In data 08/08/2007 prot. N° 61170 la D.L. finalmente fa pervenire la contabilità relativa al 2° sal corretta e rielaborata utilizzando i prezzi del progetto originario e del contratto d'appalto sottoscritto per cui questo ufficio, in data 03/09/2007, emetteva la relativa liquidazione.

Infine in data 17/10/2007 n° 78798 perviene una nuova nota di vibrata protesta da parte della D.L. la quale chiede l'intervento da parte di amministratori e organi di controllo per arrivare all'approvazione delle opere in variante proposte ed in parte eseguite anche con l'applicazione di sanzioni a carico del R.U.P. che per contro si è invece attenuto scrupolosamente alla legge ed alla volontà dell'amministrazione comunale nel dare esecuzione al progetto appaltato con l'esclusione delle variazioni proposte dalla D.L. e rigettate, si ribadisce, dall'Assessore al ramo e dal R.U.P. con le note n° 22517 del 26/03/2007 e n° 26938 del 12/04/2007 inviate alla D.L. (allegato 4).

Inoltre è da ricordare che la mancata disponibilità espressa dalla ditta esecutrice dei lavori per la richiesta già avanzata di equo indennizzo previsto dal 6° comma dall'art. 10 del D.M. 145/00 per la circostanza che dette opere superano il 1/5 d'obbligo, espongono la stazione appaltante ad un maggiore onere da stimare sulle lavorazioni progettate in variante che non trova copertura finanziaria con le somme in progetto.

Considerato il comportamento contraddittorio ed inadempiente tenuto dalla D.L. che ingiustificatamente ha arrecando notevoli ritardo alla esecuzione e definizione dei lavori


SI DIFFIDA

La D.L. ad adempiere alla produzione della documentazione già richiesta che per memoria si riporta: certificato di fine lavori e nel caso di opere incomplete assegnare il maggior termine per la ultimazione prevista dal comma 2° dell'art. 172 del DPR 554/99, quindi redigere gli atti finali e nel caso di variazioni sensibili, apportate alle lavorazioni previste in progetto, apposta perizia di assestamento contabile finale.

Quanto sopra per attenuare i gravi pregiudizi subiti dall'ente per la realizzazione di un'opera non rispondente a quella oggetto del contratto d'appalto, al fine di impedire che gli effetti economici della difformità operata si riversino sul Comune. Si fa presente, infatti, che per costante orientamento il direttore

dei lavori che abbia consentito l'esecuzione di varianti non autorizzate e che non abbia elevato l'esecuzione di opere difformi dal progetto assume la responsabilità dei danni conseguenti.

Si avverte che nel caso di mancato adempimento della superiore disposizione entro il termine di giorni venti del ricevimento del presente atto di diffida, il contratto di prestazione d'opera relativo alla direzione lavori si intenderà risolto di diritto ai sensi ed effetti dell'art. 1454 C.C.




Dott. GIOVANNI DIMARTINO
Dott. CARMELO PICCITTO

INGEGNERE
INGEGNERE

*Rice
venerdì
14/12/07*

RECEPITO

Ragusa, 1 dicembre 2007



AI R.U.P. dei lavori
Arch. Giorgio Colosi
del Comune di
97100 RAGUSA

AI Signor Sindaco
del Comune di
97100 RAGUSA

Al Dott. Giuseppe Salerno
Direttore Generale
del Comune di
97100 RAGUSA

Al dott. Gaspare Nicotri
Segretario Generale
del Comune di
97100 RAGUSA

All'Ing. Michele Scarpulla
Dirigente Settore IX
del Comune di
97100 RAGUSA

All'ATI Capo gruppo ICOB S.p.A.
Mandante COESI Costruzioni Generali S.p.A.
Via Agnelli, 121
95121 CATANIA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
c/o Ass.to Lavori Pubblici
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 PALERMO

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o Tribunale di Ragusa
97100 RAGUSA

Raccomandata A.R.


Raccomandata A.R.

Raccomandata A.R.



OGGETTO: Lavori di copertura del campo prova, la illuminazione del campo ad ostacoli e
adeguamento alle norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di
salto ostacoli in C.da Selvaggio a Ragusa.

RISPOSTA A NOTA Prot.n.85980 del 9.11.2007 pervenuta in data 14.11.2007.




I sottoscritti Dott. Ing. Giovanni Dimartino e Dott. Ing. Carmelo Piccitto, nella qualità di Progettisti e Direttori dei lavori in oggetto riscontrano la nota 85980 del 9/11/2007 della quale non possono essere condivisi i contenuti e le conclusioni che lasciano, finalmente, trasparire la reale intenzione del RUP di procedere ad una rescissione contrattuale del rapporto di prestazione d'opera anziché addivenire alla realizzazione di un'opera attesa dalla cittadinanza, e dai soggetti fruitori dell'impianto sportivo che hanno promosso e perseguito la volontà di completare l'impianto, tendendo ad attribuire a questa D.L. responsabilità e ritardi già contestati con la nostra nota del 12/10/2007 acquisita agli atti comunali in data 16/10/2007.

Nella costruzione di tale percorso il RUP si avvale di affermazioni assolutamente non rispondenti a verità alle quali per tutela delle personali dignità e professionalità non risulta possibile non replicare:

1. **FALSO**, non serio ed insostenibile la affermazione con la quale viene spacciata per **"dettagliata informativa sull'argomento rimesso alla attenzione della Amministrazione"** la richiesta di parere effettuata all'Ufficio legale del Comune, vedasi nota 57184 del 23/07/2007.
2. Il RUP scrive: **"In prima analisi occorre evidenziare che nel fascicolo esiste una lunga e puntuale corrispondenza inerente alle richieste che si sono succedute dai vari responsabili del procedimento (Arch. Bellina Salvatore, Ing. Pluchino Giorgio, Ing. Bonomo Vincenzo) che hanno man mano trattato la pratica con i progettisti senza mai riuscire ad ottenere la progettazione esecutiva richiesta"**. **FALSO!** Dei primi due non si ha traccia; l'Ing. Bonomo Vincenzo non ha mai trattato la pratica con i sottoscritti. Con nostra nota del 24 Giugno 2003 protocollo al Comune di Ragusa in data 23 Settembre 2003, infatti, non avendo mai ricevuto notizie se il progetto era stato approvato o meno, i sottoscritti hanno ricordato all'Arch. Colosi che ai sensi della L.R. 7/2002 deve essere nominato il R.U.P. . E solo in Conferenza di Servizio del 29 Gennaio 2004 viene rilevata la presenza di una relazione dettagliata a firma del precedente R.U.P. Ing. Bonomo Vincenzo, già trasmessa al Dirigente del settore VIII (lo stesso Arch. Colosi) avente prot. n° 308 del 03/03/2003 (pensate 332 giorni solo per consegnare ai sottoscritti una relazione timbrata e firmata dal R.U.P.) che si consegna in copia ai progettisti per integrare il progetto presentato o relazionare in merito".
3. vero è che per come citato nell'allegato 2 della nota in data 29/01/2004 è stato redatto verbale in contraddittorio per individuare gli adempimenti che dovevano essere eseguiti per procedere alla definitiva validazione del progetto e che sono stati individuati ben 11 adempimenti da eseguirsi. Tendenziosamente **FALSO**, e mirato a screditare i sottoscritti, la affermazione che tutti gli adempimenti erano di competenza dei sottoscritti. Di questi, infatti, ben 5 erano da attribuire a nuova disposizione normativa entrata in vigore, non certo per carenza progettuale ma, bensì, per i ritardi nella approvazione del progetto citati nella nota NS nota del 12/10/2007 (L.R. 7/2002, L.R. 7/2003, DPR 54/99 o adozione PRG), due erano di competenza del RUP (acquisizione di pareri o N.O.), uno di competenza del geologo e soltanto tre di competenza dei progettisti.
4. Ancora recita il R.U.P.: **"E' necessario evidenziare che il progetto approvato prevedeva la costruzione di un campo coperto più largo dell'attuale maneggio che doveva di conseguenza essere utilizzato come campo prova oltre come campo da lavoro per tutti i giorni. La mancanza in progetto del corpo giuria e la dichiarazione dello stesso progettista fornita alla Commissione comunale di vigilanza sui locali spettacolo per il parere di competenza, che non veniva prevista al momento la presenza di pubblico, avvalorava la circostanza che, le opere progettate, non erano finalizzate alla realizzazione di un campo di gara ma ad un campo prova da lavoro per tutti i giorni e che solo successivamente, poteva essere approvato, ove l'Amministrazione ne avesse avuto l'esigenza, un progetto più ampio previa acquisizione di adeguato finanziamento"**. **FALSO !!!** Fin dalla prima versione del Progetto protocollo al Comune in data 06 Maggio 2002 la nostra relazione tecnica, così come è stata approvata dal R.U.P. in data 02/12/2004, recita: **"L'ampliamento del maneggio coperto consentirà finalmente, di poter svolgere anche a Ragusa, nei periodi invernali, manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale.**

L'ampliamento, infatti, prevede la costruzione di un Campo gara più largo dell'attuale maneggio coperto che sarà, di conseguenza, utilizzato come campo prova oltre che come campo da lavoro per tutti i giorni. Tale allargamento deriva dalla necessità di posizionare gli ostacoli di un percorso di gara anche sul lato corto del campo....". In definitiva lo scopo dell'opera pubblica era quello di realizzare un campo di gara a livello internazionale e non un altro campo prova da lavoro per tutti i giorni. Quello esistente bastava ed avanzava. L'esiguità del finanziamento ha comportato il mancato inserimento in progetto di taluni elementi di completamento. A conferma di quanto sopra vedasi l'inserimento in progetto della tribuna anche se non completa, la cui esistenza non sarebbe giustificata in un campo prova.

5. Vero è che la impresa ha partecipato alla gara di appalto pubblico in cui erano noti gli elaborati di progetto, il capitolato generale di appalto, l'elenco prezzi, i calcoli strutturali e quant'altro previsto dalla normativa vigente ma la gara avveniva in data 01/04/2005.
6. Per quanto inerente all'adempimento previsto al comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 554/99, citato dal RUP, si fa presente che la dichiarazione non risulta di competenza della D.L. ma unicamente dell'Impresa e del RUP e si riferisce al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e più precisamente: " A) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; B) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della approvazione del Progetto; C) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori"; la sottoscrizione di tale dichiarazione, comunque limitata alla disponibilità delle aree, avveniva in data 01/09/2005, abbondantemente prima della consegna dei lavori avvenuta in data 13/06/2006.. L'incarico di D.L. è stato affidato ai sottoscritti con Determina Sindacale n. 115 del 15/7/2005.
7. Vero che il profilo Eurofly è ancora in produzione in Ragusa dalla Ditta SGARIOTO PREFABBRICATI S.r.l., **FALSO** che lo stesso sia in produzione per luci di mt 31,00, come nel progetto in questione.
8. Al RUP non risulta intervenuta nuova disposizione di legge che abbia comportato un aggravio dei costi di bonifica dell'amianto. **FALSO!!!** In data 17/08/2005 con L. 168 è stato convertito in legge, con modifiche, il D.L. 30/6/2005 che tratta specificatamente dello smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER T7.06.05 (materiali da costruzioni contenenti amianto); a seguito della entrata in vigore della suddetta normativa a far data dal 23/08/2005 non è stato più possibile conferire i rifiuti di cui al codice sopraccitato nelle discariche per rifiuti inerti o nelle discariche di seconda categoria di tipo A. Tale nuova disposizione normativa ha notevolmente incrementato i costi di smaltimento e tale motivazione, già oggetto di riserva dell'Impresa alla consegna dei lavori, ha indotto la D.L. a sopprimere tale lavorazione nella redazione delle varianti. **Dall'entrata in vigore della L.168 necessitano, per lo smaltimento del cemento-amianto, non meno di 35,00 €./mq..** In progetto I Stralcio era previsto lo smaltimento di 1.222,00 mq. ma in tutto il Maneggio insistono altri 1.944,05 mq. di cemento amianto da smaltire come si evince dal Progetto Generale di Massima: dica il RUP quale intervento porre in atto!
9. Dalla lettura della nota in oggetto si evince, e si da implicita conferma, su come i **tempi di istruttoria delle varianti siano stati biblici**, non rispettosi dei tempi assegnati, e fatti da non consentire a questa D.L. lo svolgimento del proprio lavoro per quanto non di competenza. Le varianti sono state depositate in data 23/11/2006 ed 8/3/2007 ed esitate in data 26/03/2007. Le istanze verbali con modifiche progettuali necessarie per la acquisizione dei pareri sono state tempestivamente esitate dai sottoscritti e sono quelle che vengono definite terza variante. Di contro non hanno mai avuto risposte scritte o esitazioni ufficiali e nei fatti hanno ostacolato la conduzione dei lavori, che intanto procedevano, nel pieno rispetto del progetto originario, in assenza di direttive certe sulle varianti da parte del RUP.
10. Il RUP intende la nota n. 22517 del 26/03/2007 quale un rigetto delle varianti depositate. **Affermazione assolutamente falsa!** Infatti, il RUP dopo avere premesso "stante che l'interesse primario di questa Amministrazione è quello di disporre della struttura in tempo utile per lo svolgimento delle attività agonistiche previste per la sessione estiva ed autunnale prossima" si



Pagina 3 di 5

esprime: "Tutto ciò premesso occorre che la D.L. integri la proposta di variante presentata con la sotto notata documentazione:

- apposita relazione in cui sia precisato se le opere aggiuntive previste nella variante presentata in data 08/03/2007 sono da ritenere essenziali e indispensabili per il funzionamento della struttura in progetto;
- Se e quali opere sono state eseguite eventualmente nelle more della definizione della perizia di variante oltre alle travi tipo VARIANT di cui sopra per le quali codesta D.L. ha presentato per la liquidazione, il 2° sal sia pure in partita provvisoria.

Quanto sopra al fine di valutare l'opportunità e/o la necessità di inserire nella variante nuove opere che superano il quinto d'obbligo su cui l'impresa esecutrice chiede l'applicazione dell'equo compenso sulle categorie di lavoro che superano tale quantità."

La nota risulta sottoscritta anche dal collaboratore del Rup e dall'Ass.re al ramo. Pertanto la stessa lascia intravedere una rapida conclusione confermando la destinazione di impianto sportivo aperto al pubblico. Ad essa, i sottoscritti hanno prontamente risposto con nota protocollata in data 11/04/2007.

11. La nota 26938/VIII del 12/04/2007, anch'essa contestata quale di rigetto della variante, si esprime in merito alla integrazione presentata, datata 10/04/2007 e protocollata in data 11/04/2007, ed esitata in data 12/04/2007. Integrazione definita "incongruente in quanto gli elaborati prodotti, oltre a non essere datati e sottoscritti dal progettista e dal D.L., non contengono quanto richiesto dall'Amministrazione con la nota sotto indicata". Corre obbligo ricordare che nelle more le varianti depositate erano state trasmesse dal RUP alla Commissione di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e che quella che viene definita terza variante non è altro che una integrazione, in riscontro alla nota del RUP prot.n.22517 del 26/03/2007, volta a superare le richieste della Commissione stessa con l'unico scopo di dare alla cittadinanza l'opera fruibile. Corre obbligo ricordare, altresì, che tutto il lavoro eseguito e presentato da questa D.L. si è mosso sulla base dell'interesse primario dell'Amministrazione precedentemente indicato ai sottoscritti, confermato dal fatto che il progetto di variante è stato sottoposto alla Commissione di vigilanza per ben due volte. Tali importanti passaggi tecnici andavano eseguiti alla presenza dei sottoscritti mai interessati di ciò. Fino a questa data, pertanto, risulta confermato l'interesse primario, precedentemente rappresentato, dell'Amministrazione per il completamento di una struttura aperta al pubblico. Il progetto depositato in data 11 aprile 2007 risponde alle indicazioni della nota del 26 marzo 2007 ed agli esiti della Commissione locali pubblico spettacolo del 14 marzo 2007 n.255: essendo stata consegnata a mano dai sottoscritti all'assistente del RUP sarebbe bastata una telefonata per rammentarci la mancanza delle firme e avremmo subito provveduto. Nell'arco di sole ventiquattro ore, dall'11 al 12 Aprile 2007, tale interesse primario viene sovvertito per lasciare spazio ad altri obiettivi. Non spetta ai sottoscritti sindacare sugli obiettivi e sugli interessi dell'Amministrazione: spacie soltanto vedere sprecate tante energie e spese tecniche per motivazioni assolutamente poco chiare, miranti ancora una volta alla denigrazione professionale dei sottoscritti, quasi inesistenti, e così repentine stante i tempi amministrativi con cui sono stati esitati i precedenti atti amministrativi prodotti.
12. **FALSA** l'affermazione con la quale viene asserito che i sottoscritti con la nota acquisita al prot. N. 78798 del 17/10/2007 richiedano "l'intervento da parte di Amministratori e organi di controllo per arrivare alla approvazione delle opere in variante proposte ed in parte eseguite con l'applicazione di sanzioni a carico del RUP". La gravità di tali soggettive affermazioni è meritevole di attenta analisi da parte degli Uffici in indirizzo poiché nessun appello è stato da questa D.L. fatto per richiedere approvazioni. È stata richiesta una coerente trattazione del fascicolo sulla base della corrispondenza intercorsa ed in particolare della nota del 26/3/2007. Si riporta la testuale richiesta effettuata dai sottoscritti nella suddetta nota: "Con le superiori premesse si fa presente che la nota n. 58318 del 26/07/2007 che si riscontra risulta allo stato non applicabile da parte di questa D.L. poiché la dicitura "redigere gli atti finali e nel caso di variazioni sensibili apportate alle lavorazioni previste in progetto, apposita perizia di assestamento contabile



finale" risulta generica. Appare necessario che il RUP emani precise direttive in proposito sulla scorta delle varianti depositate, e mai riscontrate, e su quanto sopra relazionato per lo stato dei lavori eseguiti. Si richiede che le varianti presentate, con particolare riferimento alla **Il variante che risulta suppletiva**, siano esitate ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99". Non viene pertanto richiesto nessun ausilio di Organi o Uffici ma soltanto la **esitazione motivata** di atti ufficialmente depositati presso i vostri uffici ed esitati, con carenza di motivazioni, in modo generico e per quanto si evince anche affrettato con mutazione degli obiettivi indicati ai sottoscritti.

13. E' già stato ampiamente relazionato sul fatto che **nessuna opera sostanziale difforme al progetto appaltato sia stata eseguita** per cui non si comprende come la SV continui a minacciare "sui gravi pregiudizi subiti dall'Ente per la realizzazione di un'opera non rispondente a quella oggetto del contratto di appalto al fine di impedire che gli effetti economici della difformità operata si riversino sul Comune.". Anche in questo caso appare opportuno che il RUP, invece di minacciare, elenchi puntualmente le difformità lamentate ed eventualmente il grado di pregiudizio da esse prodotto!

Si ribadisce, pertanto, che viene richiesta una esitazione di carattere tecnico economico amministrativo sulle singole lavorazioni inserite in progetto di variante sulla base delle nuove normative intervenute, dei rappresentati interessi primari dell'Amministrazione, delle problematiche relative alla sicurezza di fruttori per quanto rappresentato nella nostra nota del 23/04/007 di cui al Vs protocollo n. 32908 del 27/04/2007.

In proposito si richiede, fra l'altro, valutazione in ordine alla richiesta di equo indennizzo effettuata dall'Impresa nei confronti della attualizzazione dei lavori da eseguire con i prezzi del prezzario vigente.

Per come rappresentato nelle varianti non risulta vera la affermazione che i lavori non trovano copertura finanziaria con le somme in progetto.


Il richiamo al disposto di cui al comma 9 dell'art. 134 del DPR 554/99 appare dovuto poiché prescritto dalla norma e motivato dalla situazioni di blocco cui si è pervenuti.

Le argomentazioni sopra riportate e quelle di cui alle nostre note del 23/4/2007 e del 12/10/2007 inducono i sottoscritti a ritenere che il percorso intrapreso dal RUP e dal suo collaboratore a volte spropositatamente rallentato, a volte eccessivamente accelerato e spesso contenente argomentazioni proprie di cui qualcuna non rispondente a verità, sia tendenzioso e finalizzato a perseguire scopi diversi dalla realizzazione dell'opera pubblica.


Viene da chiedersi se lo stesso comportamento sia posto alla base di tutti i lavori dagli stessi seguiti o se costituisca fatto eccezionale e/o particolare.

La presente viene inviata agli Uffici in indirizzo di cui alla nota 85980 del 9/1/2007 nonché al Dirigente del competente Settore IX del comune di Ragusa unitamente a copia della nota di cui in oggetto cui, stranamente, la stessa non risulta indirizzata.

Con riserva al Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Carmelo Piccitto



Dott. Ing. Giovanni Dimartino





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

allegato 2

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola n° 5 Ragusa Ibla- Tel. 0932 676784 - Fax 0932 220004 - 676769
- E-mail r.ingallinera@comune.ragusa.it

Prot. n. 57182,

Ragusa, 23-02-07

OGGETTO: Richiesta parere inerente alla liquidazione di somme per lavori eseguiti dall'impresa I.C.O.B. ai lavori di copertura del campo prova, la illuminazione del campo ad ostacoli e adeguamento alle norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ostacoli in c/da selvaggio a Ragusa

ALL'UFFICIO LEGALE
S E D E

Facendo seguito all'incontro tenutosi presso il suo ufficio in data 20/07/2007 in presenza dell'arch. Colosi dell'ing. Scarpulla e del geom Ingallinera, si rappresenta quanto segue al fine di conoscere il suo avviso in merito.

Il programma triennale delle opere pubbliche 1999-2001 al settore 3.7, impianti sportivi e ricreativi , prevedeva la realizzazione dei lavori per la copertura del campo prova, la illuminazione del campo ad ostacoli e adeguamento alle norme CEI degli impianti di illuminazione del campo comunale di salto ostacoli in c/da selvaggio a Ragusa. L'opera è inquadrata come completamento di impianto esistente e all'uopo è stato redatto un progetto preliminare a firma dell'ufficio che prevedeva :

- 1) copertura del campo prova con capannone di tipo prefabbricato;
- 2) costruzione all'interno di detto capannone di tribune a norma di legge per spettatori;
- 3) costruzione in adiacenza di un corpo di fabbrica per la giuria e per deposito ostacoli ;
- 4) costruzione di un nuovo campo prova all'aperto;
- 5) impianto di illuminazione campi coperti ;
- 6) impianto di illuminazione campo ostacoli all'aperto e relativo campo prova , con l'utilizzo di n. 4 torri faro;
- 7) adeguamento alle norme CEI degli impianti elettrici e di illuminazione;
- 8) realizzazione box sotto le tettoie esistenti ed alcune di nuove costruzione;
- 9) costruzione di locali veterinari con relativi box;
- 10) costruzione di una stazione di monta;
- 11) realizzazione in alcuni corpi di fabbrica esistenti di spogliatoi atleti , giudici di gara e servizi per il pubblico;
- 12) sistemazione esterna compreso il rifacimento della pavimentazione di alcune strade con pavimentazione di asfalto, la realizzazione di camminamenti interni con misto

In data 16/05/2006 con telegramma prot. 33586 l'impresa dichiarava che essendo decorsi i termini di legge intendeva recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti dell'art. 129 commi 8-9 del dpr 554/99;

in data 01/06/2006 con nota prot. n. 1213/8 l'ufficio rigettava perché non formulata nei termini previsti dalla legge e perché il ritardo registrato per la consegna dei lavori non è imputabile a fatto o colpa della stazione appaltante ma bensì alle osservazioni addotte dalla stessa impresa in ordine alla opere strutturali, tenuto conto inoltre che la stessa impresa aveva inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 71 III comma che l'opera era cantierabile ed eseguibile come da progetto approvato; con la stessa nota venivano invitati DD.LL. a procedere alla formale consegna dei lavori.;

in data 13/06/2006 con apposito verbale veniva disposta da parte della D.L. la consegna dei lavori e l'impresa sottoscriveva con riserva, adducendo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni correlati al ritardo pari all'interesse legale dal 03/05/2006 alla data di consegna dei lavori e richiedendo un adeguamento del prezzo della trave a seguito delle imposizioni del G.C. e nella considerazione che la trave denominata EUROFLY non era più in commercio, viene dalla stessa fatto rilevare che per lo smaltimento della copertura in amianto compreso il trasporto alla discarica sono notevolmente più numerosi del prezzo formulato in progetto e valutato in sede di offerta. Tali riserve non venivano confermate secondo le modalità previste dall'art. 31 del dm. 145/2000 e quindi da ritenersi nulle;

in data 23/06/2006 prot. 43517 l'impresa chiedeva all'ufficio copia dei calcoli presentati all'ufficio del Genio Civile detto richiesta è stato segnalata alla D.L.

in data 27/10/2006 con D.D. n2074 del sett. V è stata autorizzata la richiesta dell'impresa appaltatrice dei lavori per la cessione di credito a favore della ITALESE FACTORIT s.p.a.;

in data 18/10/2006 prot. 2341/8 veniva richiesto dall'ufficio , al Genio Civile autorizzazione ai sensi dell'art. 18 l. 64/74 per la modifica strutturale della copertura del capannone ;

in data 13/11/2006 viene rilasciata dal G.C. attestazione ex art. 32 L.R. 7/2003 in relazione ai calcoli depositati dalla D.L. in ordine alla richiesta di variante contenente la modifica della trave di copertura (tipo VARIANT) di questa procedura direttamente attivata dalla D.L. l'ufficio non è al corrente, risulta inoltre che l'attestazione è stata direttamente ritirata presso l'ufficio del G.C. in data 13/11/2006 da tale Leggio Maria collaboratrice dello studio dell'Ing. Piccito;

in data 23/11/2006 prot. 2684 la D.L. fa pervenire perizia di variante, nella relazione di progetto ,datata 27/07/2006, viene dichiarato che la trave tipo EUROFLY effettivamente non era più in commercio e che poteva essere sostituita con nuovo profilato di tipo VARIANT, veniva redatto nuovo prezzo N P1 per la contabilizzazione della nuova copertura, rappresentava altresì che non sarebbe stata rimossa la copertura del campo prova esistente in cemento amianto in quanto da sopralluogo effettuato non riscontrava particolari rischi per la collettività, pertanto le relative somme potevano essere utilizzati per la copertura con trave tipo VARIANT;

in data 11/01/2007 l'impresa trasmette al settore V ufficio contratti del comune di Ragusa un atto costitutiva di società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di SOCIETA' CONSORTILE COSTRUZIONE IPPODROMO RAGUSA disposte dall' A.T.I. capogruppo ICOB s.p.a. e dalla Coesi ditta mandante;

in data 19/01/2007 prot. 160/8 viene trasmesso dalla D.L. lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 12/12/2006 per un importo di € 136.187.76 riguardanti lavori di i scavo di

sbancamento per le fondazioni , pilastri prefabbricati, trave prefabbricati tipo h11 a sostegno dei tegoli di copertura pannelli di tamponamento prefabbricati come da progetto approvato dal comune;

in data 01/02/2007 prot. 332/8 è stata disposta la liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori;

in data 08/03/2007 prot. 16991 l'Ufficio richiede preliminarmente, al fine di valutare la in data 27/02/2007 prot. 14323 è stato trasmesso secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 30/01/2007 i cui lavori complessivamente eseguiti e contabilizzati sommano a € 324.777,36, inserendo in conto provvisorio la fornitura e posa in opera della copertura tipo VARIANT con prezzo di riferimento NP 01 pare ad € 97,60/ mq e per una quantità di 1736 mq che allo stato non risulta ancora approvato mentre in sede di progetto originario validato il prezzo unitario era invece di € 79,65/mq con un incremento di circa 20%; In pari data (27/02/2007) prot. 16957 dell' 8/3/2007 la D.L. trasmette altra proposta di variante che comprende anche le opere che erano state previste nella precedente proposta di variante presentata non approvata in data 23/11/2006 prot. 2684. Nella relazione tecnica di accompagnamento si legge che a parere del progettista occorrerebbe realizzare delle nuove opere ,al fine di rendere fruibile alla collettività l'impianto sportivo che adesso si dichiara doversi utilizzare per "campo gara", oltre alla necessità di sostituire la trave tipo EUROFLY in con trave tipo "VARIANT". All'uopo vengono pertanto proposti n. 67 nuovi prezzi; viene nuovamente dichiarato che non occorre la rimozione della copertura in cemento amianto del campo prova coperto esistente, dichiarazione non suffragata da alcuna certificazione da parte dagli enti preposti . La perizia di che trattasi comporterebbe un maggiore impegno di spesa superando il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale utilizzando il ribasso d'asta pari ad € 125.120,45 nonché le economie derivanti dalla mancata sostituzione e conferimento a discarica della copertura in cemento amianto, inoltre è allegato schema atto di sottomissione datato 27/02/2007 sottoscritto dall'impresa IBOC senza alcuna richiesta aggiuntiva ;

fattibilità della suddetta (seconda) ipotesi di perizia di variante ,autorizzazione al G.C. di Rg prevista dagli artt. 17 e 18 della L. 64/74 ;

in data 12/03/2007 aveva luogo un incontro presso l'UTC tra l'Assessore allo sport, il rup , il Geom. Labanca per conto dell'impresa (senza potere decisionale), il collaboratore del rup , il D.L. e il presidente della Società sportiva SIR e il consigliere Giuseppe Ruggieri in quella sede richiesto al rappresentante dell'impresa se eventualmente le opere previste nella perizia di variante potevano essere portate a termine entro e non oltre il 20/07/2007 al fine di consentire alla società sportiva SIR di poter disporre i locali per le manifestazioni agonistiche previste nella sessione estiva, il rappresentante dell'impresa fa presente che in ordine alla decisione riferirà alla propria ditta;

in data 14/03/2007 l'impresa comunica all'Amministrazione e all'ufficio che i nuovi lavori discussi nell'incontro del 12/03/2007 ,consistendo in categorie completamente nuove rispetto al contratto di appalto (n. 67 nuovi prezzi) poteva acconsentire alla riduzione del termine previsto per l'esecuzione dei lavori da 90 a 60gg. previo l'applicazione dell'art. 10 del capitolo generale di appalto che prevede il riconoscimento dell'equo compenso per le categorie eccedenti il quinto d'obbligo ;

in data 26/03/2007 con nota prot. 22517 diretta alla D.L e p.c. all'impresa , l'ufficio richiedeva preliminarmente l'integrazione con apposita relazione mediante la quale avrebbe dovuto rilevarsi se le opere aggiuntive previste nella proposta di variante presentata l'8/3/2007 erano da ritenersi essenziali e indispensabili per il funzionamento della struttura in progetto e

se, e quali opere sono state eventualmente eseguite nelle more della definizione della perizia di variante oltre alla trave tipo VARIANT (oggetto di procedimento avviato ai sensi dell'art. 32 L.R.7/2003), le predette richieste venivano avanzate al fine di valutare se era necessario ed opportuno inserire in variante nuove opere che avrebbero superato il quinto d'obbligo e per le quali l'impresa esecutrice chiedeva l'applicazione dell'equo compenso.

Veniva inoltre precisato che il secondo SAL non poteva essere liquidato poiché allo stato non risultava che per detti lavori la stazione appaltante aveva emesso autorizzazione per l'esecuzione e la contabilizzazione, mentre risultava invece che l'impresa aveva richiesto la modifica della trave EUROFLY in sede di firma del verbale di consegna dei lavori per il quale il tecnico progettista e D.L. poteva predisporre e presentare preliminarmente apposita perizia di variante in tal senso al fine di avere autorizzazione da parte della stazione appaltante all'esecuzione dell'opera ivi compresa eventuale variazione dei prezzi unitari;

in data 11/04/2007 con nota prot. 26632 la D.L. presenta una terza ipotesi di perizia di variante, nella relazione allegata vengono confermati i contenuti della precedente proposta di variante, mentre dagli elaborati grafici, non firmati, si evince che viene interdetto l'accesso ai locali sottostanti al corpo giuria, i bagni vengono previsti sotto le tribune stabilendo che la potenzialità di utilizzazione delle stesse era di 99 spettatori, viene anche allegato uno schema di atto di sottomissione (relativo a 67 nuovi prezzi), sottoscritto dall'impresa ICOB e non dalla D.L. del quale non si ha certezza se reiterato rispetto a quello identico firmato in data 27/02/2007;

in data 12/04/2007 con nota prot. 26899 l'Ufficio denuncia al Genio Civile di volere eseguire modifiche strutturali relativi ai lavori di che trattasi nella considerazione che si riteneva utile ed indispensabile acquisire preliminarmente apposito parere preventivo al fine di valutare la fattibilità della proposta di variante;

in data 12/04/2007 con nota prot. 26938/8 L'amministrazione e l'ufficio rilevate le superiori incongruenze restituiscono la terza proposta di variante invitando i progettisti a produrre perizia per completare l'opera che nei contenuti generali rispecchiasse il progetto appaltato. Eventuale altre opere per altri usi sarebbero state oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione da cui sarebbe potuto eventualmente scaturire altro intervento con altro progetto e affidamento mediante apposito bando di gara per l'esecuzione ad altra impresa;

in data 24/04/2007 con nota prot. 32908 la D.L. dichiara che tutti i lavori appaltati sono stati eseguiti da parte dell'impresa mentre resta da eseguire la copertura delle tribune e la parte finale dello smaltimento delle acque piovane. Viene reiterato il contenuto della variante che l'amministrazione con nota prot. 26938/8 del 12/04/2007 ha rigettato perché allo stato, nella sostanza, non interessata; infine dichiarata la "disponibilità" (disconoscendo che il direttore dei lavori con la firma del disciplinare d'incarico assume un rapporto di dipendenza continuativa con L'Amministrazione fino al collaudo e consegna dell'opera) ad ulteriori "incontri, conferenze di servizio" significando che in caso contrario avrebbe previsto la sospensione dei lavori;

In data 3/05/2007 con fax dell'Ufficio del Genio Civile veniva comunicato all'ufficio e p.c. alla D.L. che la pratica relativa alla seconda variante di cui all'autorizzazione prot. 8876 del 27/04/2006 veniva rinviata per una serie di motivazioni tecniche;

In data 09/12/2007 L'amministrazione e l'ufficio convocava a mezzo telegramma l'impresa e la D.L. al fine di definire lo stato di attuazione dei lavori per le ore 12 dell'11/05/2007;

In data 11/05/2007 ne l'impresa, ne la D.L., si presentavano presso gli uffici della stazione appaltante adducendo, la D.L., con telegramma del 12/05/2007 prot. 37383, che non poteva

presenziare per precedenti impegni mentre con atro telegramma del 14/05/2007 prot. 37754 l'impresa chiedeva lo spostamento della riunione per precedenti impegni;

In data 16/05/2007 il R.U.P. emetteva ordine di servizio n° 1 prot. n° 38232 notificato ai direttori dei lavori in data 17/05/2007 con il quale veniva ordinato al Direttore dei lavori:

1. di apportare le correzioni al 2° stato di avanzamento dei lavori inerenti alla voce NP. 01 tegolo di copertura contabilizzandolo ancorché modificato con tegolo tipo VARIANT con il prezzo unitario pari ad € 79,65 al mq;
2. apportare le correzioni nel registro di contabilità e nei relativi atti contabili invitando nuovamente l'impresa a sottoscriverli;
3. invitare l'impresa appaltatrice a completare i lavori secondo il progetto approvato con Det. dir. n° 2579 del 06/12/2004 ed alle condizioni dell'U.S. espresse in data 30/05/2002 col n° 456 e del Genio Civile espresse in data 27/04/2006 col n° 8876;
4. di comunicare all'impresa appaltatrice dei lavori che il data 25/05/2007 alle ore 11,00 viene disposto sopralluogo congiunto in cantiere tra la stazione appaltante, la D.L. e l'impresa esecutrice, al fine di verificare i lavori già realizzati e le azioni da attuare per completare i rimanenti lavori previsti in progetto giusto contratto d'appalto rep. n° 29691 del 23/09/2005 entro il termine contrattuale che scade il 12/06/2007;
5. di non disporre variazioni e /o addizioni ai lavori appaltati se non preventivamente approvate da parte dalla stazione appaltante, coerentemente a quanto disposto dall'art. 134 del regolamento di cui al D.P.R. 554/99.

Successivamente con determina sindacale n° 58 del 22/05/2007 veniva disposta lo sostituzione del R.U.P. arch. Colosi Giorgio con altro funzionario nella persone del dirigente ing. Michele Scarpulla al quale con nota del 22/05/2007 prot. n° 26/VIII venivano trasmessi tutti gli atti inerenti il procedimento di che trattasi.

Con nota pervenuta in data _____ la ditta I.CO.B. ha chiesto il pagamento del SAL sospeso dall'amministrazione per i motivi sopra esposti, evidenziando che decorso infruttuosamente il termine di giorni 60, adirà alle vie legali.

Stante quanto sopra rappresentato, si vuole conoscere l'avviso di Codesto Ufficio Legale, in ordine alla linea da adottare ovvero se procedere alla liquidazione del secondo SAL così come richiesto dall'impresa e presentato dalla direzione dei lavori sulla scorta di un verbale concordamento prezzi sottoscritto dall'impresa e la direzione lavori e non vistato dal R.U.P. fatti salvi eventuali successive determinazioni che codesto ufficio vorrà indicare, o se invece sia opportuno procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti con i prezzi di cui al progetto approvato così come già richiesto nell'ordine di servizio di cui sopra e allegato alla presente relazione.

L'ARCH. GIORGIO COLOSI

N. 22 di raccolta.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL
MANEGGIO COPERTO DI C.DA SELVAGGIO, DELL'IMPORTO DI L.
1.400.000.000"

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilauno, il giorno VU DIC / del mese di
DICEMBRE, negli Uffici Comunale di piazza San Giovanni,

TRA


L'Amministrazione Comunale di Ragusa rappresentata dal Dirigente
Capo Settore XI, arch. Giorgio Colosi, nato a Ragusa il
14.09.1951, domiciliato presso la residenza comunale per le
funzioni, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente
"L'AMMINISTRAZIONE", il quale interviene al presente atto in
esecuzione della delibera n° 1025 del 25.09.2001,

E

l'ing. Carmelo Piccitto, nato a Ragusa il 17.07.1957 e
residente a Ragusa in Via dei Risorgimento n° 51, (cod. fisc.
PCC CML 57L17 H163Z), iscritto all'Albo professionale della
Provincia di Ragusa al n° 309,

l'ING. Giovanni Di Martino, nato a Ragusa il 30.03.1960 e
residente a Ragusa in Via Maqueda n° 33, (cod. fisc. DMR GNN
60C03 H163J), iscritto all'Albo professionale della Provincia di
Ragusa al n° 524, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1



OGGETTO DELL' INCARICO

L'AMMINISTRAZIONE affida all'ing. Carmelo Piccitto e all'ing. Giovanni Di Martino l'incarico della compilazione del progetto dei lavori di " *COMPLETAMENTO DEL MANEGGIO COPERTO DI C.DA SELVAGGIO, DELL'IMPORTO DI L. 1.400.000.000*".

Art. 2


INCARICO AFFIDATO A PIU' PROFESSIONISTI

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido. Esso sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti citati, non riuniti in collegio, sono rappresentati, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Amministrazione dall'ing. Carmelo Piccitto nato a Ragusa il 17.07.1957 e residente in Ragusa via Risorgimento n. 51, che nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "il professionista".

L'Amministrazione ~~resta~~ estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc.,



considerato per rato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

I professionisti rinunciano espressamente all'applicazione dell'art. 7 della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, restando convenuto che agli stessi sarà corrisposto complessivamente un unico onorario determinato come appresso.


Tuttavia, fermo restando quanto sopra fissato al comma 3°, i professionisti, di cui all'art. 1, potranno richiedere all'Amministrazione, tramite il professionista mandatario, modalità di ripartizione e di corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti il gruppo, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale.

Art. 3

CONTENUTI DEL PROGETTO

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici", approvato con D.M. 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni; della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana.




Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al D.M. 29 maggio 1895 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce il n. 5 dell'art. 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per "tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna" quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

In caso di progettazione parziale non accompagnata da progetto generale anche di massima, dovrà essere redatto lo specifico allegato denominato "Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità" di cui all'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.



Art. 3 bis


ESPROPRI ED INDENNITA'

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.M. 29 maggio 1895, dovrà pure comprendere, ove occorra, il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriaione, indicandone i confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonchè l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriaione e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE-PENALI

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie, entro giorni 90 (novanta) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.



Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni trenta l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 5

MODIFICHE AL PROGETTO PRESENTATO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute



successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso di opera.

Art. 6

PREZZI DI APPLICAZIONI DELLE CATEGORIE DI LAVORI


I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art. 7

COMPETENZE PROFESSIONALI

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, B ed E allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si



attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare, la classe I categoria C, la classe I categoria G e la classe III della tabella C, allegata alla legge 2 marzo 1949, n.143. Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

Gli onorari, ai sensi del medesimo art. 14, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.


L'onorario per lo studio e la redazione del progetto viene stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali di cui alla predetta legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed aggiornamenti. Trattandosi di incarico relativo alla sola progettazione, l'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato con la maggiorazione prevista dall'art. 18 della tariffa professionale.

Art. 8

RECESSO DALL'INCARICO

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 9



COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSO SPESE



A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonchè delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, caposaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 10

MAGGIORI COMPENSI

Oltre al rimborso spese di cui all'art. 9 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.



Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 11

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista dopo la formale approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione con regolare atto deliberativo.

Art. 12

PROPRIETA' DEL PROGETTO

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

Art. 13

LIQUIDAZIONE SPETTANZE

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale.



Art. 14

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

Art. 15


SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonchè le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonchè quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 16

DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:



- a) l'arch. Giorgio Colosi, dirigente del Settore XI, presso la Casa Comunale, corso Italia 72, Ragusa;
- b) l'img. Carmelo Piccitto (in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti) in Via Risorgimento n. 51.

Art. 17

RIMANDO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Art. 18

NORMA FINALE

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Art. 19

AMMONTARE DELL'ONORARIO

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare presuntivo netto degli onorari ammonta a L. 83.849.986 (diconsi Lire ottantatremiloniottocentoquarantanove mila novemcentottantasei).

IL PROFESSIONISTA

Colosi

IL DIRIGENTE SETTORE XI

G. Piccitto


Colosi

Settore XI

Poste Italiane

Avviso di ricevimento

Modello 23 I/P - EP683 - MOD. 01304 (EX W6402E) - St. [4] Ed. 07/05



COMUNE DI RAGUSA

ARCH. COLOSI GIORGIO (MANCINO)


SETT. VIII PIAZZA POLI N. 5 RAGUSA

97100 97100 RAGUSA

Poste Italiane

Avviso di ricevimento

Modello 23 I/P - EP683 - MOD. 01304 (EX W6402E) - St. [4] Ed. 07/05



COMUNE DI RAGUSA

ARCH. COLOSI GIORGIO (MANCINO)

SETT. VIII PIAZZA POLI N. 5

97100 RAGUSA

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro

12802340302

Numero

Data di spedizione 12-11-07 Dall'ufficio postale di R6

Destinatario ING. ALFREDO DI CINTO

Via PISORIMENTO N 51

C.A.P. 97100 Località RAGUSA


13 NOV. 2007

Carlo Ballestrucco
Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Carlo
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegnata effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro

12802340301

Numero

Data di spedizione 12-11-07 Dall'ufficio postale di R6

Destinatario ING. GIOVANNI DI MARTINO

Via MAGNEDÌ N. 33

C.A.P. 97100 Località RAGUSA

Carlo Ballestrucco
Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Carlo
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegnata effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

